

600 euro



Area Metropolitana
BARI

**Artigiani – Liberi professionisti – lavoratori autonomi stagionali –
imprenditori e lavoratori agricoli**

Operatività e reperibilità PATRONATO:

392.928.66.38 – 320.414.80.60

Mail : loiacono.bari@cna.it

bari@epasa-itaco.it

domenicopesola90@gmail.com

RIF.	MISURA	DESTINATARI	DESCRIZIONE
ART. 27	Indennità 600 euro	Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi	Possono accedere: Liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23.02.2020 Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23.02.2020 Ai fini dell'accesso alla indennità: a. Devono essere iscritti alla gestione separata INPS b. Non devono essere titolari di pensione c. Non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
ART. 28	Indennità 600 euro	Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria	Possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni: 1. Artigiani 2. Commercianti 3. Coltivatori diretti, coloni e mezzadri Ai fini dell'accesso alla indennità: a. Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto b. Non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della gestione separata INPS
ART. 29	Indennità 600 euro	Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali	Possono accedere: a. I lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nell'arco temporaneo che va dal 01.01.2020 alla data del 17.03.2020 Ai fini dell'accesso alla indennità: 1. Non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto 2. Non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17.03.2020
ART.30	Indennità 600 euro	Lavoratori agricoli	Possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato purchè: a. Possano far valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente b. Non siano titolari di pensione
ART.38	Indennità 600 euro	Lavoratori dello spettacolo	Possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti: a. Almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo fondo b. Che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro c. Non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto d. Non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020

Si tratta di indennità previste per il mese di MARZO 2020 dell'importo pari a 600 euro, non soggette ad imposizione fiscale. L'indennità, previa presentazione di domanda, è erogata dall'INPS. Le indennità non sono cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza